

STATUTO

CARACOL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MONDOVI' CN VIA AL
SANTUARIO 3/D

Numero REA: CN - 264805

Codice fiscale: 03126130040

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-12-2023 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO " B " AL REP. N. 32.401

RACC. N. 22.566

STATUTO DELLA SOCIETA'
"CARACOL Società Cooperativa Sociale"

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Art. 1 – Costituzione e denominazione

- È costituita per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381, la società cooperativa sociale denominata:

"CARACOL Società Cooperativa sociale"

Alla cooperativa per quanto non previsto dal presente statuto e dai regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni sulle società cooperative sociali e le norme sulle imprese sociali – enti del terzo settore – ai sensi del D. Lgs. 112/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.

1.2 La società ha sede nel Comune di Mondovì, Provincia di Cuneo.

1.3 L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma 1.2 e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

Art. 2 – Durata

2.1 La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060 e può essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

TITOLO II – SCOPO – OGGETTO

Art. 3 – Scopo mutualistico

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata. Lo scopo che la Cooperativa intende perseguire è quello dell'interesse generale della Comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso:

- la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi;
- lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'avviamento al lavoro e all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati di cui all'art. 4) della legge n. 381/91.

La Cooperativa si propone pertanto di svolgere le attività riconducibili alla previsione dell'articolo 1, comma 1 della legge n. 381/91, lettere a) e b), creando un collegamento funzionale tra dette due tipologie di attività.

La cooperativa ha perciò un oggetto plurimo, che verrà attuato attraverso un'organizzazione amministrativa, gestionale ed economica tale da consentire la netta separazione delle gestioni delle suddette attività, riconducibili rispettivamente alle citate lettere a) e b) dell'art. 1, comma 1 della legge n. 381/91.

Il tutto realizzando in forma mutualistica e senza fini speculativi, l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da apposito regolamento approvato ai sensi della legge 3 aprile 2001 n. 142.

3.2 La Cooperativa può operare anche con terzi non soci. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 del D.Lgs 112/2017 la differenza retributiva massima tra lavoratori subordinati non può essere superiore al rapporto uno a otto a parità di ore o giornate effettivamente lavorate così come previsto dal rapporto di lavoro in essere.

Art. 4 – Oggetto sociale

4.1 Considerata l'attività mutualistica della società, così come definita nell'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa opera nell'ambito dei servizi alla famiglia, della scuola, delle politiche sociali e giovanili, delle politiche attive del lavoro, della promozione culturale e del benessere (individuale e collettivo) della salvaguardia ambientale, della cittadinanza attiva e dell'integrazione e inclusione sociale, ed ha come oggetto:

La gestione, promozione e realizzazione di attività, servizi e progetti in ambito educativo, pedagogico, socio- sanitario e assistenziale; l'accompagnamento sociale e l'animazione territoriale negli interventi e nelle azioni di sviluppo locale, welfare di comunità e welfare culturale; attività formative; attività di progettazione, project management su scala locale e territoriale; valutazione, consulenza e ricerca sociale.

I soggetti a cui sono rivolte le attività della Cooperativa sono: minori, giovani, famiglie, anziani, persone di origine straniera/neo arrivate o in situazione di inserimento nella comunità; persone a bassa scolarità e/o a rischio dispersione scolastica/povertà educativa; persone in situazione di handicap fisico e/o intellettivo, persone anziane in situazione di isolamento e/o vulnerabilità; donne, minori e/o persone vittime di violenza/maltrattamento/abuso; nuclei familiari, minori e/o persone in situazione di fragilità (nuove povertà) e/o senza fissa dimora e/o in emergenza abitativa, minori e persone in situazione di disagio sociale, psicologico, psichico, familiare, economico e/o relazionale, anche solo temporaneo, con particolare riferimento al target giovanile. Nell'ambito dei progetti di sviluppo di comunità la cooperativa si rivolge altresì alle amministrazioni locali, ai cittadini, ai genitori e ai soggetti facenti parte della comunità educante (insegnanti, operatori sociali, culturali, socio sanitari etc..) Così come definito all'articolo precedente la Cooperativa ha come oggetto le attività riconducibili all'1 lettera a) e b) della Legge 381/91. Più precisamente l'eventuale svolgimento delle attività di cui alla lett. b), art.1 della Legge 381/91 potranno essere poste in essere allo scopo di integrare funzionalmente ed in maniera coordinata i servizi di cui alla lettera a) e ciò al fine di un migliore perseguimento di questi ultimi, purchè il sistema contabile-amministrativo della Cooperativa permetta la netta distinzione dei due diversi tipi di attività esercitabili e nell'ulteriore rispetto di quanto precisato nel proseguo di tale articolo.

Quindi, con riferimento ai servizi di cui alla lett. a, art.1, della Legge 381/91, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la Cooperativa potrà effettuare:

in ambito educativo e sociale:

- iniziative didattiche ausiliarie in ambito scolastico ed extrascolastico: laboratori scolastici ed extrascolastici su temi specifici (es: educazione socio affettiva, alfabetizzazione emotiva, rispetto delle regole, contrasto alla dispersione scolastica, gestione e mediazione del conflitto, interculturalità, parità di genere, orientamento precoce e orientamento alla scelta, out door e media education...);
- attività di educazione informale e non formale in ogni contesto cittadino, pubblico o privato a favore dello sviluppo del soggetto (singolo o collettivo) per aumentare la consapevolezza nei cittadini e concorrere così ad uno sviluppo civico sempre più equo, democratico ed inclusivo;
- assistenza alle autonomie scolastiche nelle scuole di ogni ordine e grado, servizi di doposcuola, assistenza mensa, assistenza pulmino, pre-ingresso e post uscita;
- attività di prevenzione dei comportamenti a rischio, uso e abuso di sostanze, comportamenti additivi e attività di promozione della salute e del be-

	nessere biopsicosociale; attività di prevenzione diffusa connesse al presidio dei luoghi informali di aggregazione giovanile, attività di educativa di strada; - attività per il contrasto alla povertà educativa, ritiro sociale e per il sostegno ed integrazione e inclusione sociale delle persone in situazione di vulnerabilità, fragilità estrema e nuove povertà; - iniziative per l'inclusione sociale delle persone in situazione di disabilità (e sollievo ai caregiver) attraverso attività riabilitative, di tempo libero, sportive dilettantistiche, creative, espressive, teatrali e culturali; - attività di sostegno alla genitorialità positiva, mediazione del conflitto e mediazione familiare; - servizi di consulenza e supporto psicologico, counselling e sportello d'ascolto pedagogico e psicologico nei contesti pubblici o privati (ad es. scuole, case della partecipazione, coworking, studi privati, ...); - servizi e attività educative connesse all'accompagnamento di inserimenti lavorativi in contesti professionali e socializzanti, servizi e attività collegate - progetti e attività collegate alle politiche attive del lavoro (es: informagiovani, informalavoro etc...) - attività e progetti di sensibilizzazione al fine-vita (death education) e di supporto ai caregiver in ambito animazione e sviluppo di comunità: - conduzione e facilitazione di gruppi esperienziali e formativi volti allo sviluppo della persona, della consapevolezza di sé, alla condivisione e riflessione rispetto a tematiche sociali, culturali, ecc. - organizzazione e gestione di percorsi di progettazione partecipata al fine di favorire il dialogo e il confronto democratico in collaborazione, o su mandato, di enti pubblici o privati; - attività di accompagnamento sociale per la tutela e la valorizzazione dei Beni Comuni, intesi quali beni materiali, immateriali e digitali che esprimono utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo, alla coesione sociale e alla vita delle generazioni future e la promozione di forme diffuse di partecipazione nella gestione condivisa e nella fruizione dei medesimi incluse le pratiche di cittadinanza attiva concernenti beni e spazi la cui titolarità o gestione in capo alle Amministrazioni Pubbliche, garantendo adeguato supporto e coronamento lungo le direttrici della sussidiarietà orizzontale; - attività di promozione del lavoro sociale di rete, l'attivazione e la gestione dei gruppi (empowerment, auto - mutuo- aiuto, coalizioni, tavoli di lavoro) attraverso azioni di sostegno nella realizzazione e nella facilitazione di reti e di tavoli di concertazione; promozione di sistemi sociali di sviluppo delle competenze degli attori sociali (Community capacity building) al fine di aumentare il benessere organizzativo e relazionale; - iniziative di animazione socio-economica finalizzate a garantire il coinvolgimento e la partecipazione degli attori economici e della popolazione nell'elaborazione di piani e programmi di welfare territoriale e di contrasto alla povertà, nella definizione di azioni di sistema e nell'elaborazione di specifiche progettualità. In quest'ambito sarà possibile definire percorsi volti ad un'integrazione tra progettualità pubbliche e private, alla promozione dell'imprenditorialità, alla creazione di filiere e reti d'impresa, all'innovazione, alle tecnologie digitali;	

in ambito comunicazione e promozione welfare culturale:

- attività di media education, consulenza e gestione di servizi di comunicazione connesse allo sviluppo dei valori e principi educativi e di crescita umana sul territorio (es: gestione campagne di comunicazione, realizzazione di video e percorsi di storytelling, gestione di canali e profili social di progetti specifici e/o per gli enti che lo richiedono);
- organizzazione e gestione di attività di welfare culturale quali artistico culturali e ludiche, attività sportive dilettantistiche volte al benessere e all'integrazione sociale e/o con finalità didattico educative o del miglioramento della qualità di vita in ogni sua forma, età e genere per la promozione dell'arte, dello sport e della cultura, in tutte le sue forme attraverso metodologie quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il teatro sociale e di comunità, ludopedagogia, attività e percorsi di promozione alla lettura ad alta voce, creazione di performance, spettacoli, mostre, rappresentazioni ed eventi di comunità, site specific;
- organizzazione e la gestione, anche in conto terzi, di manifestazioni, eventi, festival, rassegne, concerti, convegni, mostre ed esposizioni su tematiche inerenti gli scopi e finalità della cooperativa;
- attività di integrazione multiculturale per favorire inclusione delle persone di origine straniera;

ambito di ricerca, formazione, progettazione, gestione spazi:

- progettazione e valutazione di interventi di sviluppo locale e di comunità nell'ambito di programmi delle politiche sociali, delle strategie di prevenzione, degli interventi di rigenerazione urbana, sviluppo rurale e montano;
- progettazione e gestione di spazi sociali e aggregativi per famiglie, minori e giovani (ludoteche, centri aggregativi, centri famiglie, impianti sportivi, sale polivalenti...) con eventuali annessi pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande in cui considerare la socialità come un processo di crescita, orientando lo sviluppo dei servizi verso un'ottica e in una logica territoriale più sistemica ed interconnessa ai servizi culturali assistenziali e socio sanitari;
- ricerca sociale: le attività di ricerca che la Cooperativa può svolgere per conto ed in collaborazione con enti locali, Asl, imprese, organismi privati e del privato sociale, riguardano sia lo studio dei processi di cambiamento sociale ed economico, sia quello di specifici ambiti di intervento, domande emergenti, strategie di risposta ai bisogni; la gestione di un Centro di Documentazione bibliografica, di pubblicazioni periodiche, di materiale audiovisivo, ecc.; l'impostazione e l'elaborazione di ricerche su varie problematiche emergenti dal campo individuale e sociale e nell'ambito delle scienze dell'uomo;
- formazione nel campo del lavoro sociale e di comunità rivolta a responsabili e operatori di servizi sociali e sanitari pubblici, privati e del terzo settore, insegnanti delle scuole di ogni genere e grado volontari e cittadini lo scopo è di sviluppare competenze professionali utili alla progettazione, realizzazione, valutazione di servizi e interventi sociali e di comunità e del counseling aziendale;

Altresì, con riferimento ai servizi di cui alla lett. b), art.1, della Legge 381/91 e nei limiti ed alle condizioni sopra indicate la Cooperativa potrà svolgere le seguenti attività:

- organizzare e gestire servizi di accompagnamento e accoglienza turistica e

servizi culturali e per il tempo libero, lo sport ivi inclusa la gestione di im-

pianti sportivi e ludico ricreativi;

- organizzare e gestire mostre, fiere, stand, conferenze stampa, manifestazioni di ogni genere, meeting, convegni ed eventi di vario tipo;
- gestire bar, attività di ristorazione e catering, gestione di ostelli, alberghi, case vacanze;
- realizzare lavori di pasticceria e panificazione finalizzati anche alla vendita;
- trasformare e commercializzare prodotti agricoli in generale
- condurre attività di produzione e vendita sotto qualsiasi forma di manufatti, prodotti ludici e/o educativi e prodotti editoriali;
- attività diverse da quelle di cui il presente articolo, se consentite dall'atto costitutivo o lo statuto, e secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

4.2 La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- * assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese sotto qualsiasi forma costituite, anche con la qualifica di impresa sociale, consorzi e associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato;
- * dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- * stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia. E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.
- * richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla UE, dallo Stato dalla Regione e da enti locali, oltre i finanziamenti e i contributi disposti da Ministeri, da altri organismi pubblici, statali, parastatali o da privati;
- * stipulare contratti, convenzioni, assumere la concessione in appalto di lavori o servizi in Italia e all'Estero, sia da privati che dallo Stato, Pubbliche amministrazioni, Enti pubblici, aziende o società di ogni genere;
- * assumere partecipazioni in altre cooperative sociali, ai sensi dell'art.11 della Legge 381/91, a cui potranno essere concessi anche finanziamenti al fine dello sviluppo della loro attività;
- * aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile;
- * emettere titoli obbligazionari ed altri titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di ogni altra disposizione in materia.

TITOLO III – SOCI

Art. 5 - Soci

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di SOCI COOPERATORI le persone fisiche che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività della cooperativa e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative.

Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo.

Sono SOCI VOLONTARI, le persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge;

Possono essere ammessi come soci anche le persone giuridiche, pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.

E' consentita inoltre l'ammissione a soci di elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società, così come previsto dall'art. 14 L.59/92.

Possono infine essere ammessi SOCI SOVVENTORI ai sensi dell'art. 4 della legge 59/92 come di seguito disciplinato.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa.

Art.6 – Categoria speciale di soci operatori

6.1 L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- alla loro formazione professionale;
- al loro inserimento nell'impresa.

6.2 I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci operatori.

6.3 Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

6.4 Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

6.5 La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito Regolamento, stabilisce:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

6.6 Ai soci speciali può essere erogato il rimborso, previsto dall'articolo 25, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

6.7 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

6.8 I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in assemblea.

6.9 I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui agli articoli 2422 e 2545 bis Codice Civile.

6.10 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 13.1 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

6.11 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 14.1 del presente statuto:

- nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- nel caso di interesse all'inserimento dell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

6.12 Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, 180 (centottanta) giorni prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 del presente statuto.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 7 – Domanda di ammissione

7.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- la categoria di socio a cui si chiede di essere iscritto
- l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

7.2 Se trattasi di società, associazione od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

7.3 L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante soci altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente articolo 5.

7.4 L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

7.5 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

7.6 L'organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibererà sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

7.7 Gli amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunto con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 – Conferimenti e quote dei soci

8.1 I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote del valore nominale di Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero).

8.3 La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge.

Art. 9 – Vincoli sulle quote e loro alienazione

9.1 Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

9.2 Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente articolo 7 e il prezzo della transazione. Salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per tutte le quote detenute dal socio.

9.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Art. 10 – Obblighi del socio

10.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo;
- del capitale sottoscritto;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
- all'osservanza dello statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o degli organi sociali.

10.2 Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettere raccomandate alla cooperativa.

Art. 11 – Diritti dei soci

11.1 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli am-

ministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

11.2 Il socio non amministratore che intende procedere alla consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi all'amministrazione deve farne richiesta scritta all'organo amministrativo.

11.3 La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro della società, con modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.

11.4 Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempimenti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 12 – Perdita della qualità di socio

12.1 La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica

Art. 13 – Recesso del socio

13.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

13.2 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

13.3 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro 90 (novanta) giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

13.4 Spetta all'organo amministrativo constatare, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimo il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale.

13.5 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

13.6 Il recesso non può essere parziale.

Art. 14 – Esclusione

14.1 L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

- che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - che non osservi il presente Statuto, i Regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dall'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;
 - che, previa intimazione da parte degli amministratori con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla società a qualsiasi titolo;
 - che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo.
- 14.2 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. Il socio escluso ha altresì diritto nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione di richiedere il riesame del provvedimento da parte dell'assemblea dei soci, che dovrà essere convocata dal Consiglio di Amministrazione entro i 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza del socio stesso.
- 14.3 L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori.
- Art. 15 – Liquidazione**
- 15.1 I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 24.6 lettera c) e 25, la cui liquidazione – eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale – avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.
- 15.2 La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies, comma 3 Codice Civile.
- 15.3 Il pagamento è effettuato entro 180 (centoottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi dell'articolo 2545 quinquies Codice Civile, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.
- Art. 16 – Morte del socio**
- 16.1 In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 15.
- 16.2 Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio od altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.
- 16.3 Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 180 (centoottanta) giorni dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società. In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347, commi 2 e 3 Codice Civile.
- 16.4 Gli eredi provvisti di requisiti per l'ammissione alla società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente articolo 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'articolo 15.
- 16.5 In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comu-

ne, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la società consenta la divisione. La società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'articolo 7.

16.6 In caso di apprezzamento negativo ed in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'articolo 15.

Art. 17 – Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati.

17.1 La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso tramite suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'organo amministrativo alla riserva legale.

17.2 I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 14.1, lettere b), c), d) ed e) oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

17.3 La cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle quote, dal sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito Regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 Codice Civile.

17.4 Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

17.5 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV – SOCI SOVVENTORI

Art. 18 – Soci sovventori

18.1 Qualora vengano costituiti dalla cooperativa, con deliberazione dell'assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'articolo 4 Legge 59/92, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

Art. 19 – Conferimento e quote dei soci sovventori

19.1 I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di Euro 60,00 (sessanta virgola zero zero) ciascuna.

19.2 Ogni socio sovventore deve sottoscrivere un numero minimo di 6 (sei) quote.

Art. 20 – Alienazione delle quote dei soci sovventori

20.1 Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione dell'emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.

20. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

20.3 Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'organo amministra-

tivo il proposto acquirente e gli amministratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 21 – Deliberazione di emissione

21.1 L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

21.2 A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 (uno) a 5 (cinque) voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

21.3 Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

21.4 La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art.22 – Recesso dei soci sovventori

22.1 Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2437 Codice Civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

22.2 Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V – PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 23 – Elementi costitutivi

23.1 Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
- dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;
- dai conferimenti effettuati dai soci sovventori; confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
- dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 24.6, lettera a) e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 10.1;
- dalla riserva straordinaria;

- da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

23.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

23.3 Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 24 – Bilancio di esercizio e Bilancio Sociale

24.1 L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

24.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

24.3 Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa dal bilancio.

24.4 Nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

24.5 Gli amministratori ed i sindaci, ove nominati, debbono, nelle relazioni di cui agli articoli 248 e 2429 Codice Civile, indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

24.6 La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a riserva legale nella misura non inferiore al 30 (trenta) per cento;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, numero 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992, numero 59;
- ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- ad eventuale ristorno.

24.7 La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

24.8 La Cooperativa in quanto impresa sociale ha l'obbligo altresì di redigere il bilancio sociale ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.Lgs. 112/2017 sulla base delle linee guida emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il Bilancio Sociale viene approvato dall'Assemblea dei soci con la stessa tempistica del Bilancio d'Esercizio, depositato al Registro delle Imprese e pubblicizzato a norma di legge.

Art. 25 – Ristorni

25.1 Qualora i risultati economici d'esercizio lo consentano, la decisione dei soci che approva il bilancio può destinare a favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, nel rispetto e nei limiti delle vigenti leggi in materia

25.2 I soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;

- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

25.3 La ripartizione del ritorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e la qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito Regolamento e comunque tenendo conto di uno o più dei seguenti elementi:

- ore lavorate/retribuite nel corso dell'anno;
- qualifica/professionalità del socio;
- compensi erogati;
- tipologia rapporto di lavoro;
- tempo di permanenza nella società.

TITOLO VI – ORGANI SOCIALI

Art. 26 – Decisioni dei soci

26.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dalle presenti norme per il funzionamento della società, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

26.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione e la destinazione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2543 Codice Civile dei sindaci e del presidente del Collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) l'autorizzazione, su proposta motivata degli amministratori, dell'esclusione o della limitazione del diritto di opzione;
- g) la delibera sulle domande di ammissione non accolte dagli amministratori;
- h) la delibera sull'eventuale ripartizione dei ristorni a ciascun socio;
- i) delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- l) determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci;
- m) approva i Regolamenti interni;
- n) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- o) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.

26.3 Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c), f), g), h), i), l), m), n) ed o) possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme, rispettivamente, di cui agli articoli 27 e 28.

26.4 Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo articolo 30.

Art. 27 – Decisioni dei soci mediante consultazione scritta

27.1 La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori o di tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i soci, con qualsiasi mezzo ido-

neo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

27.2 Ai soci è assegnato il termine di 30 (trenta) giorni per trasmettere la risposta, che deve essere scritta e sottoscritta in calce al documento ricevute, salvo che la proposta indichi un diverso termine, purché non inferiore a giorni 5 (cinque) e non superiore a giorni 30 (trenta).

27.3 La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego.

27.4 La mancanza di risposta del socio entro il termine suddetto è considerata voto contrario.

27.5 L'organo amministrativo deve raccogliere le consultazioni ricevute e comunicare il risultato a tutti i soci, a tutti gli amministratori ed ai sindaci, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti, nonché la quota di capitale da ciascuno rappresentata;
- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine fissato nella proposta;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

27.6 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

27.7 Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i soci ed i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e spediti sul supporto informatico, corredato di firma digitale.

Art. 28 – Decisioni mediante consenso espresso per iscritto

28.1 Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza assembleare e non manifesta in seguito ad una previa consultazione dei soci, in adesione ad una predefinita proposta di decisione ai sensi del precedente articolo 27. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun socio con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della proposta di decisione, del quale il socio consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

28.2 La decisione dei soci si intende formata soltanto qualora pervengano alla società, nelle forme sopraindicate ed entro dieci giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi di tanti soci che raggiungano il quorum deliberativo previsto al successivo articolo 29.2

28.3 L'organo amministrativo deve raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicare il risultato a tutti i soci, a tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti nonché la quota di capitale da ciascuno rappresentata;
- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine fissato nella proposta;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

28.4 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

- 28.5 I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.

Art. 29 – Decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto: diritto di voto e quorum

29.1 Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui agli articoli 27 e 28 del presente statuto, se iscritto a libro soci da almeno 90 (novanta) giorni e può esprimere un solo voto se socio cooperatore persona fisica od i voti previsti dall'articolo 21.2 se socio sovventore oppure dall'articolo 33.4 se socio cooperatore persona giuridica.

29.2 Le decisioni dei soci mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.

Art.30 – Decisioni dei soci mediante deliberazione assembleare

30.1 Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e) del precedente articolo 26.2 ed in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

30.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché nell'ambito del territorio italiano.

30.3 L'assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio che risultino dal libro dei soci.

30.4 Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda, sempre per il caso in cui nelle precedenti convocazioni non si raggiungesse il quorum costitutivo necessario.

30.5 In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori ed i sindaci effettivi, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 31 – Decisioni dei soci mediante deliberazione assembleare: costituzione e quorum deliberativi

31.1 In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione e nelle ulteriori l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

31.2 L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altre località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda

convocazione e nelle ulteriori, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole del 51 (cinquantuno) per cento dei soci con diritto di voto.

Art. 32 – Votazioni

32.1 Per le votazioni in sede assembleare si procederà normalmente con sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

32.2 Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

32.3 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve ne siano, i luoghi audio o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario.

Art. 33 – Voto

33.1 Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

33.2 Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

33.3 Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 21.2

33.4 Ai soci cooperatori persone giuridiche di cui all'articolo 5.3, è possibile attribuire più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri, in conformità con i criteri stabiliti da un apposito Regolamento.

33.5 I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore e che non sia amministratore, sindaco o dipendente come disposto nell'articolo 2372 Codice Civile. Ciascun socio non può rappresentare più di un socio. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 34 -Presidenza dell'assemblea

34.1 L'assemblea è presieduta dall'organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 35 -Amministrazione

35.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione.

35.2 Il consiglio di amministrazione, sarà composto da un numero di consiglieri variabile da 3 (tre) a 7 (sette); il numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

35.3 La maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

35.4 I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina e comunque per un periodo non superiore a tre esercizi.

35.5 Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente.

35.6 Gli Amministratori che sono soci devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 7 comma 3 del D.Lgs. 112/2017 ed in particolare non essere mai stati condannati in via definitiva per reati contro la persona e/o che comportino l'esclusione anche temporanea dai pubblici uffici; gli Amministratori non soci, oltre agli stessi requisiti di onorabilità non devono avere rapporti di dipendenza con la cooperativa e devono possedere requisiti di professionalità consistenti in capacità comunque acquisite nell'amministrazione e gestione di imprese commerciali oppure specifiche capacità tecnico – operative congruenti con le attività indicate in oggetto sociale. E' fatto divieto di eleggere come Presidente coloro che siano rappresentanti legali di società costituite da socio unico persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro che controllino o abbiano il coordinamento e la direzione di imprese sociali (art. 7 comma 2 del d.lgs. 112/2017).

Art. 36 – Compiti degli amministratori

36.1 L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge o dal presente Statuto.

36.2 L'organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 Codice Civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti; determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Ogni 180 (centoottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori ed al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

36.3 Gli amministratori, qualora lo ritengano opportuno per migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla cooperativa, potranno istituire appositi comitati scientifici, determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le relative mansioni.

Art. 37 – Metodi decisionali semplificati

37.1 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto nel successivo articolo 38, possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consiglio.

37.2 La consultazione scritta avviene su iniziativa del presidente ovvero di uno o più amministratori e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri ed ai sindaci, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consulta-

zione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

37.3 Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza collegiale e non manifesta in seguito ad una previa consultazione dei consiglieri, in adesione ad una predefinita proposta di decisione. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun consigliere con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

37.4 La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compresa la posta elettronica.

37.5 Le decisioni di cui al presente articolo sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Art. 38 – Metodo decisionale collegiale

38.1 Quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in carica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, le decisioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

38.2 A tal fine il Consiglio di Amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio posta elettronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

38.3 Le adunanze dell'organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 39 – Integrazione del Consiglio

39.1 In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 Codice Civile.

39.2 Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

39.3 In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 40 – Compensi agli amministratori

40.1 Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli amministratori ed ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuni di essi.

Art. 41 – Rappresentanza

41.1 Il presidente dell'organo amministrativo ha la rappresentanza della cooperativa di fonte ai terzi ed in giudizio. Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

41.2 Essi possono compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Possono, inoltre, aprire ed utilizzare conti correnti bancari, richiedere ed utilizzare affidamenti bancari e/o presso istituti finanziari.

41.3 Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

41.4 In caso di assenza o di impedimento del presidente tutti i poteri a lui attribuiti

spettano al vice presidente.

41.5 Il presidente, previa apposita delibera dell'organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

TITOLO VIII – Organo di controllo

Art. 42 – Organo di controllo

42.1 La nomina di un Sindaco o di un revisore, con decisione dei soci, è facoltativa finché non ricorrano le condizioni obbligatorie di cui all'art. 2477 del Codice Civile.

42.2 Per i requisiti, le competenze, il funzionamento e la retribuzione del Sindaco e del revisore, valgono le norme di legge.

42.3 Il Sindaco resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.

42.4 Può essere revocato solo per giusta causa; la decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

42.5 Il Sindaco ha i doveri ed i poteri previsti dagli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile ovvero previsti dall'art. 2477.

42.6 La revisione legale dei conti spetta al Sindaco, salvo il caso in cui sia obbligatorio ovvero sia deciso con decisione dei soci, di attribuire la revisione legale dei conti ad un Revisore o ad una Società di Revisione.

42.7 E' fatta salva la possibilità di nominare un collegio Sindacale composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti nominati ai sensi di legge.

42.8 Le riunioni del collegio sindacale potranno tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione; in tal caso si applicano le disposizioni previste per le adunanze del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO IX – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 43 – Scioglimento

43.1 La cooperativa si scioglie:

- per il decorso del termine;
- per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea non deliberi le opportune modifiche statuarie;
- per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- per la perdita del capitale sociale;
- nelle ipotesi previste dagli articoli 2437 quater e 2473 Codice Civile;
- per deliberazione dell'assemblea.

43.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve, senza indugio, effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge.

43.3 L'assemblea straordinaria eventualmente convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta in base la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Art. 44 – Devoluzione patrimonio finale

44.1 In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla

liquidazione sarà devoluto con le modalità previste dalla legge.

TITOLO X – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 45 – Regolamenti

45.1 Per meglio disciplinare il funzionamento interno e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi Regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

45.2 Negli stessi Regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici se verranno costituiti.

Art. 46 – Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

46.1 La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

- è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentando di due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

46.2 I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 47 – Rinvio

47.1 Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali, sulle imprese sociali e, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

F.to Elena Fenoglio

F.to Vincenzo Pitino notaio (segue sigillo)

**La presente copia informatica è conforme - ai sensi dell'articolo 22 del d. lgs. 82/2005 - all'originale documento cartaceo, e si rilascia per uso del Registro Imprese.
Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.**